



COMUNE DI MERÌ

PROVINCIA DI MESSINA

N. 40 Reg.

del 30.11.1998

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione nuovo regolamento acquedotto.

L'anno millenovecentonovantasette il giorno trenta del mese di novembre
alle ore 17,00 e seguenti, nella sala delle adunanze Consiliare di questo Comune, alla seduta
di inizio disciplinata dal comma _____ dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n° 9,
esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L. R., in sessione straordinaria
prevista dall'art. 31 comma _____ legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O. E. E. L. L. risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1. CAMPO ANTONINO	PRESIDENTE	X	
2. PIRRI NUNZIO	VICE PRESIDENTE	X	
3. SCOLARO' OSVALDO	CONSIGLIERE	X	
4. ALIQUO' TINDARO	CONSIGLIERE	X	
5. RANDAZZO ROSARIA	CONSIGLIERE	X	
6. RAFFA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
7. RUGGERI TINDARO	CONSIGLIERE		X
8. RUNDO VITTORIO	CONSIGLIERE	X	
9. MOSTACCIO CATERINA	CONSIGLIERE		X
10. MAZZA ANTONINA	CONSIGLIERE	X	
11. QUAGLIERI VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
12. ISGRO' SALVATORE	CONSIGLIERE		X

ASSEGNATI N° 12 IN CARICA N° 12 ASSENTI N° 3 PRESENTI N° ~~12~~ 9

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L. R. N. 9/86, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dr. Vittorio Rundo nella sua qualità di Presidente dell'adunanza

Partecipa il Segretario del Comune Dr. ROTONDO RENATO

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O. E. E. L. L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri

la seduta è presieduta

ATTO di C.C. n° 40 del 30/11/1998

OGGETTO: Adozione nuovo regolamento acquedotto.-

In continuazione di seduta

IL PRESIDENTE

*Pone in trattazione l'argomento di cui al punto 8 dell'o.d.g. in oggetto riportato
Il consigliere Mostaccio Caterina dà lettura della proposta.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

- *VISTA L'allegata proposta di deliberazione in merito all'argomento di cui all'oggetto;*
- *DATO ATTO che la stessa proposta è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.142 dell'8.6.1990 recepita con modifiche ed integrazioni dalla L.r. n° 48 dell'11.12.1991;*
- *Dopo esame e discussione, ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione*
- *VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;*
- *Con n°10 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n°10 consiglieri presenti e votanti.*

DELIBERA

- APPROVARE la proposta in ordine a quanto indicato in oggetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- APPROVARE il nuovo regolamento acquedotto , composto di n°37 articoli , che allegato alla presente costituisce parte integrante.

-DARE ATTO che il presente regolamento abroga il precedente.-



COMUNE DI MERI'

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO ACQUEDOTTO.-

Meri addì 28 / 10 / 1992

IL PROPONENTE

ISTRUTTORIA

- Il Regolamento dell'Acquedotto in vigore è stato adottato nel lontano 1984 per cui è necessario modificarlo integrandolo e unificandolo nelle variazioni apportate negli anni per una migliore funzionalità.
- Le modifiche e le integrazioni apportate consentono al Comune di perseguire delle finalità con criteri di economicità ed efficienza, oltreché consentono al contribuente una visione più immediata e razionale delle norme.
- Per i suesposti motivi

SI PROPONE

1. Che il Consiglio Comunale approvi il nuovo regolamento Acquedotto composto di n. 37 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante.
2. DARE mandato al Sindaco di approntare ogni atto conseguenziale al deliberato.
3. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente.

L' ISTRUTTORE



COMUNE DI MERI'
PROVINCIA DI MESSINA

ACQUEDOTTO COMUNALE

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

Capo 1° - NORME GENERALI

Art.1

Il comune ha la gestione diretta del servizio dell'acquedotto comunale e provvede alla conservazione e manutenzione di esso nei modi di legge.

Art.2

L'acqua è principalmente destinata ad uso potabile ed igienico ed ai servizi generali d'igiene dell'abitato e di spegnimento di eventuali incendi. Assicurati i bisogni generali della cittadinanza, il Comune, nei limiti della quantità disponibile, concede l'acqua per uso potabile ed igienico ai privati ed alle pubbliche amministrazioni. Infine, subordinatamente a tutti gli scopi suindicati, il Comune si riserva di concedere l'acqua agli stabilimenti ed opifici industriali nonché ad aziende agricole a prezzi notevolmente maggiorati rispetto a quelli dell'acqua per uso potabile ed igienico.

Art.3

Il Comune nei limiti della quantità disponibile concede l'acqua per uso potabile ed igienico ai privati nei fondi agricoli sprovvisi di fabbricati nel limite massimo di mc. 40 semestrale. Ai cantieri edili con pagamento di una cauzione di ^{€ 258,23} £. 500.000 (lire cinquecentomila) come anticipo sui metri cubi da consumare, a condizione che il consumo semestrale non superi la complessiva quantità di mc. 80.

Nei casi di accertata inosservanza la concessione sarà immediatamente revocata, salvo ogni altro diritto del Comune per canoni arretrati e/o danni.

Art. 4

Il Comune nei limiti della quantità disponibile secondo l'Art. 3 del regolamento ed in osservanza delle tariffe in vigore, concede l'acqua per uso potabile igienico agli immobili di proprietà di privati e nei fondi agricoli limitrofi, ricadenti nel Comune di Barcellona P.G., c/da Loggia ed esattamente lungo la strada provinciale Merì - Femminamorta, come da autorizzazione del Comune di Barcellona P.G., giusta nota Sindacale n° 10127/A/94. E' posta la condizione che i proprietari siano residenti in questo Comune e che l'eventuale manutenzione o riparazione dell'Acquedotto o eventuali danni che si dovessero riscontrare nel territorio del comune di Barcellona P.G. saranno curati dal Comune di Merì, che si rivarrà sull'utente interessato.

La concessione d'acqua verrà a cessare nel momento in cui la zona interessata sarà servita da acquedotto realizzato dal Comune di Barcellona P.G. o altro Ente Pubblico all'uopo competente.

In visto - dell'autorizzazione concessa dal Comune di Barcellona P.G., e richiamata nello stesso articolo, il personale di questo Comune addetto al servizio idrico può accedere negli immobili interessati per l'effettuazione dei compiti d'istituto e/o interventi previsti dal vigente regolamento per la gestione del servizio Acquedotto Comunale.

Capo 2°

- MODALITA' PER LA CONCESSIONE E TARIFFA

Art. 5

Chiunque intenda ottenere una concessione d'acqua deve far pervenire al Comune richiesta scritta in bollo.

Nella richiesta deve indicare:

- a) generalità completa del richiedente;
- b) l'uso cui l'acqua deve servire;
- c) l'ubicazione dello stabile per cui l'acqua è richiesta;
- d) dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

Il richiedente è tenuto a adoperare tubi di $\frac{1}{2}$ (mezzo) pollice senza alcuna eccezione ed è responsabile per l'eventuale inadempimento.

Art. 6

La concessione è subordinata:

- a) all'accertamento da parte degli uffici Comunali competenti che l'immobile sia munito di adeguati impianti per lo smaltimento delle acque reflue con apposita fognatura o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro sia fuori dell'abitato, con danno della pubblica igiene e della proprietà privata;

Art. 7

La concessione di ogni presa d'acqua avrà luogo a rubinetto misurato da contatore, con applicazione di una saracinesca con sportello collocati al di fuori dell'abitazione e ubicati secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

L'acqua concessa a rubinetto sarà pagata in ragione del consumo

indicato dal contatore per ciascuna concessione. Sarà sempre pagato il prezzo della quantità minima d'acqua di metri cubi (80) (ottanta), ogni sei mesi, per utente, anche se detta quantità minima d'acqua non sarà consumata.

Art.9

In caso di mancato pagamento dei canoni dovuti saranno applicati gli interessi di mora e penalità previste dalle leggi vigenti.

In caso di sospensione dell'utenza, per il ripristino della stessa, l'utente deve prima pagare i canoni arretrati e morosità, tutte le spese inerenti alla sospensione e ripristino dell'utenza.

Art.10

L'Ufficio di ragioneria del Comune, nei confronti di ditte o persone debitori verso il Comune, conguaglierà d'Ufficio, le somme da questi dovute al Comune, inviando successivamente comunicazione e quietanze.

Art.11

La concessione può essere revocata o sospesa dal Comune nei casi d'inadempimento o morosità da parte dell'utente, salvo ogni diritto del Comune per canoni arretrati o danni. Ai lavori relativi alla sospensione dell'acqua attenderà personale Comunale o personale qualificato esterno all'uopo autorizzato. La concessione può essere revocata o sospesa per causa di forza maggiore che interrompa il deflusso e diminuisca il carico dell'acqua ed in tal caso nessun'indennità compete all'utente. Nei periodi estivi ed in quelli di magra il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario

dell'erogazione sia di giorno sia di notte.

Art.12

La concessione di ogni presa d'acqua è subordinata alla mancanza di morosità per altre utenze intestate alla stessa, familiari (appartenenti allo stesso nucleo familiare), o aventi causa. In caso di passaggio di proprietà dell'immobile, per recupero di somme relative alla stessa utenza, il Comune si rivale sui nuovi proprietari o eredi.

Art.13

Il proprietario di un contatore idrico sigillato può richiederne il ripristino della fornitura d'acqua con istanza in bollo indirizzata al Sindaco, che viene autorizzato dallo stesso o suo delegato.

Art. 14

Previo autorizzazione del proprietario, si può concedere l'acqua a rubinetto all'inquilino con versamento di una cauzione per l'importo complessivo di quattro semestralità riferite ai consumi di una famiglia tipo di cui all'art. 23 del presente regolamento.- In ogni caso, il proprietario risponde in solido delle somme non pagate dall'inquilino .-

Art.15

Dopo due infruttuosi controlli consecutivi per la lettura del contatore, si fa obbligo all'Ufficio di convocare l'utente per farla effettuare, per telefono o con comunicazione scritta.- In difet-

to sarà addebitato un consumo medio proporzionato a quello previsto dalla tipologia del nucleo familiare rispondente ai consumi della famiglia tipo di cui all'art. 23 dello stesso regolamento. Nel caso di immobile inabitato verrà addebitato il consumo minimo in ragione di mc. 80 semestrali. - Il conguaglio sarà effettuato non appena sarà resa possibile la lettura. -

Art.16

Il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per la temporanea interruzione nel servizio dipendente da eventuali guasti della condotta di pertinenza del Comune.

Art.17

In caso di trasferimento di proprietà ove è ubicato il contatore idrico per qualsiasi causa, l'antico utente ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Comune affinché questo possa regolare i suoi rapporti col nuovo proprietario, in caso d'inadempienza sarà regolarmente iscritto a ruolo il vecchio utente.

Art.18

In caso di mancato pagamento dei canoni dovuti per decesso del titolare o per rinuncia al possesso, il Comune, per il recupero delle somme da riscuotere si avvarrà sugli eredi o in mancanza sull'immobile.

ART.19

Le concessioni si intenderanno risolte di diritto in caso di cessazione d'industria, d'esercizio, o per demolizione o rovina del fabbricato. Restano salvi i diritti del Comune in ognuno di tali

casi per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati.

Art.20

Senza l'autorizzazione del Comune, è proibito sotto pena d'immediata risoluzione del contratto, oltre la rivalsa dei danni:

- 1) che sulle rispettive diramazioni, tanto all'interno degli edifici che all'esterno, siano fatte installare dagli abbonati, prese d'acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore;
- 2) che sia ceduta ad altri tutta o parte dell'acqua concessa agli utenti eccetto il caso di cessione o di vendita dell'edificio o di altro legale passaggio di proprietà. E' proibito peraltro di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati in contratto.

Art.21

Il prezzo dell'acqua per uso potabile ed igienico è fissato come segue:

UTENZE DOMESTICHE

a)	Canone fisso a utenza	Mc. 80/semestre	=	£.	350 mc.
	(da pagare anche se non consumati)				
b)	da mc. 81	a	mc.100/semestre	=	£. 507 mc.
c)	da mc. 101	a	mc.160/semestre	=	£. 573 mc.
d)	da mc. 161	a	mc.200/semestre	=	£. 812 mc.
e)	da mc. 201	a	mc.250/semestre	=	£. 1.542 mc.
f)	da mc. 250	e	oltre/semestre	=	£. 2.140 mc.

UTENZE INDUSTRIALI

- a) Canone fisso a utenza Mc. 80/semestre = £. 812 mc.
(da pagare anche se non consumati)
- b) da mc. 81 e oltre/semestre = £. 1.542 mc.

UTENZE AGRICOLE

Il prezzo dell'acqua per uso potabile igienico è fissato per le concessioni nei fondi agricoli, anche se sprovvisti di fabbricati, come segue:

- a) Canone fisso a utenza Mc. 40/semestre = £. 350 m.c.
(da pagare anche se non consumati)
- b) da mc. 41 e oltre/semestre = £. 1.500 mc.

Art. 22

Gli Enti assistenziali possono, previa delibera consiliare, essere esonerati dal pagamento dell'erogazione dell'acqua in ragione di litri cinquanta giornalieri per ogni assistito.

Art. 23

APPLICAZIONE CONSUMI IDRICI FAMIGLIE TIPO.

Nel caso di anomalie per registrazione aria nei contatori idrici, per contatori illeggibili, o fermi, o guasti in genere, all'utente viene addebitato un consumo idrico secondo la composizione del nucleo familiare descritto nel seguente modo:

FAMIGLIA COMPOSTA DA PERSONE N°	ADDEBITO MC. SEMESTRALI
1	80
2	90
3	100
4	110
5	120
6	130
7	140
8	150

Art. 24

I pagamenti dei canoni dell'acqua verranno eseguiti semestralmente presso la tesoreria Comunale, o ditta autorizzata alla riscossione, con apposito ruolo delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici e non soggetto a visto di esecutorietà. Le eventuali opposizioni al ruolo sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria e del T.U. 14 aprile 1910 n° 639 sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici.

Art.25

La quantità d'acqua misurata dal contatore sarà accertata una volta all'anno e precisamente nel mese di dicembre/gennaio. Il pagamento dei canoni, si precisa, avverrà semestralmente: il primo sarà conteggiato sulla scorta del consumo semestrale dell'anno precedente con la limitazione di iscrizione a ruolo per un massimo di mc. 150, salvo conguaglio che sarà eseguito con il pagamento del 2° semestre.

Art. 26

Agli utenti è riconosciuta la sospensione e l'eventuale esonero dal pagamento delle eccedenze in caso di consumo anomalo riportato per vari motivi sul relativo misuratore idrico, a condizione che tale anomalia venga immediatamente rilevata ed accertata dagli uffici competenti. In difetto ogni ricorso è rigettato.

Capo 3°

- PRESA D'ACQUA= CONTATORE = MANUTENZIONE.

Art.27

L'utente eseguirà a sue spese, con personale tecnico che sarà successivamente nominato dall'Amministrazione Comunale, i lavori per la condotta dell'acqua della rete stradale fino al rubinetto di erogazione previa autorizzazione data dal Comune, in base alla perizia dei lavori. La manutenzione delle diramazioni private è a carico degli utenti interessati, e i relativi lavori dovranno essere eseguiti previo autorizzazione e sotto la sorveglianza del Comune.

Art.28

Malgrado le predette autorizzazioni e la sorveglianza del Comune, i concessionari sono sempre responsabili verso i terzi, dei danni che possono arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata e sono tenuti ad eseguire quelle riparazioni che il Comune ritenga necessarie.

Art.29

I contatori saranno forniti e messi in opera dal concessionario sotto la sorveglianza del personale comunale.

Art.30

E' vietato senza autorizzazione del Comune, servirsi dell'acqua di supero delle fontane pubbliche.

Capo 4°

- VIGILANZA DEL COMUNE = CONTRAVVENZIONI

Art.31

Il Comune ha il diritto di vigilanza sulle diramazioni fatte dagli utenti i quali non potranno vietare l'accesso agli agenti Comunali ogni qualvolta tale accesso sia ritenuto necessario per controllare gli apparecchi di erogazione, per guasti, perdite, fughe di acque e per sospetti di frode. Tali constatazioni saranno fatte di giorno ed in presenza dell'utente.

Art. 32

Ai sensi delle nuove disposizioni di leggi finanziarie, l'Ufficio interessato, o la ditta che provvede alla riscossione, curerà ogni atto o provvedimento necessario al recupero delle somme nei confronti degli utenti morosi.

Art. 33

Nel caso in cui l'utente, dopo aver ricevuto l'avviso da parte del Comune per la sostituzione del contatore, non provveda entro trenta giorni successivi alla data del ricevimento verrà sostituito d'ufficio, con personale qualificato esterno all'uopo autorizzato, addebitando il costo nella bolletta successiva.

Art. 34

In caso di frode a danno del Comune si provvederà con denuncia al magistrato penale. In tutti gli altri casi di contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento sarà applicata l'ammenda da £.10.000 (diecimila lire) a £.100.000 (centomila lire) a secondo della gravità dell'infrazione. Per l'accertamento e le definizioni delle contravvenzioni, si osserveranno le norme di legge in vigore.

Art. 35

L'ammontare delle ammende sarà versato nelle casse Comunali e verrà destinato con le somme pagate dagli utenti, alle opere necessarie per il miglioramento, mantenimento e funzionamento dell'acquedotto.

Art.36

Il presente regolamento abroga le norme emanate precedentemente.

Art.37

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il consigliere Anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :

è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo 13-12-1998
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

dal 13-12-1998 ai 28-12-98

il 28-12-98

L' Addetto

Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

AL CO.RE.CO., sezione ^{centrale} provinciale ^{di} Messina il 14-12-98 n.prot. 9356

- per il controllo ai sensi dell' art 4 comma 1 della L.R. n° 23/97
- per il controllo ai sensi dell' art. 4, comma 2 della L.R. n° 23/97 (richiesta di 1/4 consiglieri)

L'Impiegato

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 4 L. R. 23/97
- non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6/7 dell'art. 18, L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., a cui la presente è pervenuta il _____
- non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 19, L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto i chiarimenti in data _____
- non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ n. _____

Li _____

Il Segretario Comunale _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L. R. 3.12.1991, N. 44.

li _____

VISTO : Il Sindaco

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio